



AREA FUNZIONAMENTO
Segreteria Organi di Giustizia

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410
giustizia@federmoto.it
giustizia@pec.federmoto.it

Proc. n. 15/24

Dec. n. 11/24

Il giorno 5 luglio 2024, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano, 70,

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

ha pronunciato, ai sensi dell'art. 80 del R.d.G., la seguente

DECISIONE

a seguito della segnalazione trasmessa dal Procuratore Federale, *ex art.* 76.1 R.d.G., il 3 luglio 2024, nei confronti di:

BELLERI Marco, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "FERLU RACING" con tessera n. 24086408 e licenza Fuoristrada n. U02039;

incolpato di:

"violazione dell'art. 1 del Regolamento di Giustizia, e ciò in quanto domenica 30 giugno, alle ore 16:55 circa, presso il crossodromo di Sant'Anna D'Alfaedo (VR), durante la gara 2 Open Veteran, a fine gara uscita pista, il pilota n. 938 BELLERI Marco, entrava velocemente raggiungendo il n. 134 PASQUALINI Matteo, lo affiancava, lo chiudeva e lo colpiva ripetutamente con pugni sul casco."

Premessa

Il Giudice Sportivo Nazionale,

- LETTA la segnalazione *ex art. 76.1 R.d.G.*, trasmessa in data 3 luglio 2024 dalla Procura Federale;

- LETTI tutti gli atti ad essa allegati, tra cui, in particolare, la proposta di sanzione del C.d.G.D. preposto alla manifestazione denominata "CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS – cod. VENMX008 – del 30 giugno 2024 presso il crossodromo di Sant’Anna D’Alfaedo (VR), nonché tutti gli atti alla stessa allegati, trasmessi dalla segreteria Ufficiali di Gara;

HA FISSATO - *ex art. 78, commi 1 e 2, R.d.G.* - la data della decisione, disponendo, contestualmente, di darne avviso al predetto incolpato, affinché lo stesso si avvallesse della facoltà di far pervenire entro le ore 14:00 del 4 luglio 2024 eventuali memorie difensive e documenti.

Detta facoltà è stata esercitata dall’incolpato, che ha provveduto ad inoltrare nei termini a lui assegnati la propria memoria difensiva, acquisita agli atti.

Ciò premesso, il Giudice Sportivo Nazionale,

OSSERVA

I.I. I FATTI.

La disamina degli atti e dei documenti allegati alla segnalazione *ex art. 76* R.d.G. del Procuratore Federale F.M.I. denota la fondatezza delle contestazioni rivolte in questa sede all'incolpato Marco BELLERI.

Risulta, invero, che domenica 30 giugno 2024, presso il crossodromo di Sant'Anna D'Alfaedo (VR) ove era in corso la manifestazione denominata "CAMPIONATO REGIONALE MOTOCROSS - cod. VENMX008 - il pilota Marco BELLERI, si è reso protagonista di uno spiacevole episodio, indubbiamente grave sotto il profilo disciplinare e che lo ha condotto alla segnalazione citata innanzi a codesto G.S.N..

In particolare, nell'occasione, il contegno perpetrato dall'incolpato è consistito in una condotta enormemente antisportiva atteso che lo stesso, pilota in gara col n. 938, durante la gara 2 Open Veteran, a fine gara uscita pista, è entrato velocemente raggiungendo il n. 134 Matteo PASQUALINI, lo ha affiancato e chiuso, per poi colpirlo ripetutamente con pugni sul casco.

Tale ricostruzione, come rilevato, è suffragata dagli atti e dai rapporti ufficiali della manifestazione sportiva citata, tutti sottoscritti dai funzionari F.M.I. a tanto preposti, e che sono dotati di fede privilegiata, in quanto provenienti da soggetti fidefacenti, ai sensi dell'art. 19 comma 14 del Regolamento del G.C.d.G. e dell'art. 15, comma 15, del Regolamento del G.D.G.. Inoltre, l'episodio oggetto del procedimento è, altresì, confermato dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nell'immediatezza dei fatti ed allegate ai rapporti ufficiali di cui innanzi.

Pertanto, del loro contenuto non è dato dubitare, tanto che dal loro complessivo esame possono certamente desumersi, come evidenziato, delle chiare responsabilità a carico dell'incolpato in merito alla condotta oggetto di contestazione.

Quanto sin qui rilevato, in ogni caso, non risulta smentito da ulteriori acquisizioni probatorie: il medesimo incolpato, nel corpo della propria memoria difensiva non ha, infatti, negato l'accaduto e ha, anzi tentato con diverse argomentazioni di giustificare il proprio comportamento. Ha, infine, concluso,

seppure implicitamente, per la richiesta di assoluzione, per aver, a suo dire, già dovuto scontare l'esclusione dalla gara del 30.6.2024 e la conseguente penalizzazione in classifica, in applicazione del principio del "*ne bis in idem*", scusandosi, comunque, per quanto accaduto.

Come è desumibile dalla normativa di riferimento, l'applicazione della sanzione dell'esclusione dalla manifestazione in questione da parte dei Commissari preposti, è del tutto indipendente dal successivo deferimento alla Giustizia Sportiva F.M.I., trattandosi di due diversi contesti anche in merito alla violazione delle norme contestate, ragion per cui non è affatto configurabile l'identità del fatto sottoposto a giudizio, così come paventato dall'incolpato.

I.II. Ciò posto, alla stregua delle suesposte considerazioni, le contestazioni ascritte all'incolpato risultano pienamente fondate.

II. DOSIMETRIA DELLE SANZIONI.

In considerazione dell'incensuratezza dell'incolpato Marco BELLERI e del comportamento *post factum* dallo stesso tenuto (improntato alla leale ammissione dei fatti e connotato, comunque, da un certo rammarico per quanto avvenuto), ovviamente, tenuto conto della gravità della condotta ascritta, delle modalità con cui la stessa è stata perpetrata, nonché del contesto stesso in cui è avvenuta detta condotta, il trattamento sanzionatorio può essere così determinato in mesi 1 di ritiro della tessera e della licenza con fine sanzione per il 5 agosto 2024.

P.Q.M.

Il G.S.N., letti gli artt. 1, 29, 45.2, ed 80 del R.d.G.,

dichiara:


BELLERI Marco, nato *omissis* e residente *omissis*, tesserato e licenziato con il M.C. "FERLU RACING" con tessera n. 24086408 e licenza Fuoristrada n. U02039;

responsabile dell'illecito contestato e, per l'effetto, gli applica - *ex art. 29* R.d.G. - la sanzione del ritiro della tessera e della licenza per mesi 1 (uno), con fine sanzione per il 5 agosto 2024.

Depositata il 5 luglio 2024

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Belleri Marco;
- Procuratore Federale;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Direttori di Gara;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada;
- Ufficio Tesseramento;
- Ufficio Licenze;
- Motoclub di appartenenza del medesimo;
- Co. prov.le Bolzano;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.